

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Sull'ordine del lavori	130
DL 79/2012: Misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini, per assicurare la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di altre strutture dell'Amministrazione dell'interno, nonché in materia di Fondo nazionale per il Servizio civile. Differimento di termine per l'esercizio di delega legislativa. C. 5369 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione</i>) .	130
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	136

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, di attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno. Atto n. 468 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione</i>)	133
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di parere</i>)	137
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	139

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 25 luglio 2012. — Presidenza del presidente Manuela DAL LAGO. — Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Claudio De Vincenti.

La seduta comincia alle 15.10.

Sull'ordine del lavori.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, segnala l'esigenza di invertire i punti all'ordine del giorno della seduta odierna in considerazione delle sollecitazioni in tal senso pervenute dalla I Commissione, che deve concludere i propri lavori sul decreto-legge n. 79 del 2012.

La Commissione concorda.

DL 79/2012: Misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini, per assicurare la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di altre strutture dell'Amministrazione dell'interno, nonché in materia di Fondo nazionale per il Servizio civile. Differimento di termine per l'esercizio di delega legislativa.

C. 5369 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla I Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Ludovico VICO (PD), *relatore*, illustra il provvedimento in esame, nel testo approvato in prima lettura dal Senato lo scorso 17 luglio, che reca disposizioni che attengono a diversi settori; fra tali disposizioni,

l'articolo 2-*bis*, in materia di somministrazione di bevande alcoliche presso enti e circoli privati, sembra presentare i maggiori profili di interesse per la Commissione Attività produttive.

Passando all'illustrazione del contenuto del decreto-legge, segnala che il comma 1-*bis* dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione differisce al 30 settembre 2012 il termine per l'esercizio della delega al Governo per la riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute scaduto il 30 giugno 2012.

L'articolo 1 del decreto, recante disposizioni in materia di armi riguardanti sia la definizione di categorie di armi, sia l'attività del Banco di prova, è stato soppresso in sede di esame presso il Senato.

L'articolo 2 modifica la disciplina relativa all'obbligo di comunicazione di cessione di fabbricati previsto dalla legislazione antiterrorismo. A questo fine, le norme in esame prevedono l'ampliamento dei casi in cui la registrazione dei contratti di trasferimento immobiliare assorbe l'obbligo di comunicazione all'autorità locale di pubblica sicurezza; per le residue ipotesi in cui sussiste il predetto obbligo, le stesse norme ne dispongono modalità semplificate di adempimento prevedendo la possibilità della trasmissione dei dati per via telematica.

L'articolo 2-*bis*, novella il regio decreto n. 773 del 1931, recante il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, prevedendo la comunicazione al questore e il controllo di pubblica sicurezza per la somministrazione di alcolici presso enti collettivi e circoli privati di qualunque specie, anche qualora la vendita o il consumo siano limitati ai soli soci. In particolare, il comma unico del nuovo articolo integra l'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS) con un nuovo comma in materia di somministrazione di bevande alcoliche presso enti collettivi o circoli privati di qualunque specie, anche qualora la vendita o il consumo siano limitati ai soli soci. Si ricorda che il primo comma del citato articolo 86 del TULPS elenca le attività che non possono essere esercitate senza licenza del

questore, tra cui gli alberghi, compresi quelli diurni, le locande, le pensioni, le trattorie, le osterie, i caffè o altri esercizi in cui si vendono al minuto o si consumano vino, birra, liquori od altre bevande anche non alcoliche. La medesima norma prevedeva che la licenza fosse necessaria anche per lo spaccio al minuto o il consumo di vino, di birra o di qualsiasi bevanda alcolica presso enti collettivi o circoli privati di qualunque specie, anche qualora la vendita o il consumo fossero limitati ai soli soci. Tale disposizione è stata recentemente abrogata dalla lettera g) del comma 1 dell'articolo 13 del decreto legge n. 5 del 2012 (decreto «semplificazioni»). Analogamente, l'articolo 159 del regolamento per l'esecuzione del TULPS prevedeva che gli enti collettivi e i circoli privati autorizzati alla minuta vendita di bevande alcoliche ai propri soci potessero esercitare la vendita al pubblico senza bisogno di altra licenza. Anche questo articolo è stato abrogato dal decreto «semplificazioni». Si segnala, infine, che l'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 235 del 2001, «Regolamento recante semplificazione del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande da parte di circoli privati» dispone che per associazioni e circoli che intendono svolgere direttamente attività di somministrazione alimenti e bevande a favore dei rispettivi associati valgono anche come autorizzazione la segnalazione certificata di inizio attività necessaria per Associazioni e circoli aderenti ad enti o organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali, nonché l'autorizzazione del Comune, necessaria per le altre associazioni e circoli.

La norma introdotta, per la somministrazione di bevande alcoliche presso enti collettivi o circoli privati rende quindi necessaria la comunicazione al questore; estende l'applicazione degli stessi poteri di controllo degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza previsti per le altre attività per le quali è necessaria la comunicazione al questore.

L'articolo 2-ter introduce alcune disposizioni relative alla formazione degli allievi agenti della Polizia di Stato.

L'articolo 2-quater interviene in tema di limiti di età per il concorso per l'accesso ai ruoli di operatori, collaboratori, periti tecnici, direttori tecnici, direttivi medici e revisori tecnici della Polizia di Stato, prevedendo altresì che il concorso per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo di commissario avvenga non solo per esami, ma anche per titoli.

L'articolo 2-quinquies rinvia a un decreto ministeriale la determinazione dell'equipollenza di titoli conseguiti all'esito di corsi di formazione, aggiornamento professionale, perfezionamento e specialistici del personale dei ruoli non dirigenziali e non direttivi della Polizia di Stato, con quelli rilasciati da istituti professionali, anche ai fini dell'ammissione agli esami di maturità professionale.

L'articolo 3 stabilisce, per l'accesso alle qualifiche di capo reparto e capo squadra dei vigili del fuoco, procedure interne semplificate, applicabili in via transitoria fino al 31 dicembre 2013.

L'articolo 3-bis, al comma 1, stabilisce che il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno assicura il coordinamento tecnico e l'efficacia operativa sul territorio nazionale, a decorrere dal 2013, delle attività di spegnimento con la flotta aerea antincendio avvalendosi di un'apposita sezione del centro operativo nazionale del Corpo dei vigili del fuoco, integrata dai rappresentanti delle amministrazioni che partecipano a tali attività. I commi 1 e 2 dell'articolo 4 riducono il taglio della spesa per la retribuzione del personale volontario del corpo dei vigili del fuoco, che viene fissato a 30 milioni di euro in luogo dei 57 milioni previsti dalla normativa previgente. Le risorse che si rendono così disponibili dovrebbero consentire l'impiego di 12.800 volontari in più nel 2012.

L'articolo 4-bis, ai commi 1 e 2, dispone l'assegnazione a specifici programmi dello stato di previsione del Ministero dell'interno di somme da reperire quale corrispettivo per l'accesso ai servizi del sistema

INA-SAIA ovvero mediante la stipula di convenzioni. Il comma 3 dispone che le attività antincendio rese dal Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco negli aeroporti di aviazione generale e nelle aviosuperfici, ai fini del rilascio della prescritta abilitazione ai servizi antincendio, siano prestate a titolo oneroso.

L'articolo 4-ter proroga al 31 dicembre 2014 i termini di validità delle graduatorie relative a due procedure selettive indette per assunzioni nel Corpo dei Vigili del Fuoco.

L'articolo 5 prevede la riassegnazione al Fondo esigenze urgenti e indifferibili e, in parte, al Fondo per il servizio civile nazionale, agli sportelli unici per l'immigrazione delle prefetture e agli uffici immigrazione delle questure delle risorse del Fondo per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura, disponibili al termine di ogni esercizio finanziario.

L'articolo 6 trasforma l'ente pubblico « Fondazione Gerolamo Gaslini », con sede in Genova, in fondazione con personalità giuridica di diritto privato, facendo venire meno, conseguentemente, le funzioni di alta vigilanza attribuite al Ministro dell'interno.

L'articolo 6-bis apporta una modifica alla disciplina sul cosiddetto election day, ossia la concentrazione delle elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali in un'unica data, qualora si svolgano nello stesso anno, chiarendo che, per le elezioni degli organi degli enti locali sciolti per mafia, continuano ad applicarsi le disposizioni speciali previste dal testo unico degli enti locali.

L'articolo 6-ter salvaguarda gli effetti delle deliberazioni del Consiglio dei ministri e delle dichiarazioni dello stato di emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nell'asse autostradale Corridoio V dell'autostrada A4 nella tratta Quarto d'Altino-Trieste e nel raccordo autostradale Villesse-Gorizia, nonché nel territorio dei comuni di Treviso e Vicenza. A tali gestioni commissariali non si applicano le modifiche introdotte all'articolo 5 della legge n. 225 del 1992 dal

decreto-legge n. 59 del 2012, relative alla disciplina dello stato di emergenza e del potere di ordinanza di protezione civile, nonché l'articolo 3, comma 2, del citato decreto-legge n. 59, che regola la proroga delle gestioni commissariali in corso.

Illustra quindi una proposta di parere favorevole con un'unica condizione (*vedi allegato 1*), che prevede la soppressione, da parte della Commissione di merito, dell'articolo 2-*bis*, ritenendo inopportuno che una norma, recentemente abrogata dal decreto-legge n. 5 del 2012 (cosiddetto «semplificazioni»), sia reintrodotta nell'ordinamento con un atteggiamento di apparente schizofrenia normativa.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, concordando con i rilievi del relatore, esprime un orientamento favorevole al parere predisposto.

Ignazio ABRIGNANI (PdL), a nome del proprio gruppo, dichiara il voto favorevole sulla proposta di parere.

Anna Teresa FORMISANO (UdCpTP), si associa alle considerazioni del collega Vico e dichiara il voto favorevole sulla proposta di parere.

Gabriele CIMADORO (IdV) esprime forti perplessità sulle disposizioni contenute nell'articolo 6-*ter* del decreto in esame, concernente le gestioni commissariali delle autostrade, che appare del tutto fuori luogo in un provvedimento che riguarda i vigili del fuoco. Chiede al relatore di inserire nel parere un'osservazione su tale incongruenza.

Andrea LULLI (PD), pur concordando con i rilievi e le perplessità del collega Cimadoro, puntualizza che la Commissione deve esprimere il proprio avviso in relazione alle materie di propria competenza incluse nel decreto, non certo in relazione ad eventuali proroghe di gestioni commissariali delle tratte autostradali.

La Commissione approva quindi la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.25.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 25 luglio 2012. — Presidenza del presidente Manuela DAL LAGO. — Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Claudio De Vincenti.

La seduta comincia alle 15.25.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, di attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno. Atto n. 468.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 28 giugno 2012.

Laura FRONER (PD), *relatore*, illustra una proposta di parere articolata, composta da una premessa e da alcune osservazioni (*vedi allegato 2*); segnala in particolare che sono state richiamate tutte e due le questioni particolarmente critiche emerse nel corso del dibattito, ovvero la situazione, in relazione all'attuazione della direttiva servizi, del commercio ambulante e degli stabilimenti balneari.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, pur apprezzando il richiamo esplicitato nella premessa all'intesa raggiunta in sede di Conferenza Unificata del 5 luglio scorso sul commercio ambulante, segnala alla relatrice che tale intesa sembra riguardare soltanto le concessioni già in essere. Ricorda inoltre che, in merito all'applicazione della direttiva «Bolkestein» al settore del commercio ambulante, erano stati sollevati dubbi da parte di tutti i gruppi politici, concordi nel senso di sollecitare il Governo a prevedere una deroga per il

citato settore. Chiede quindi alla relatrice un'ulteriore riflessione in merito.

Enzo RAISI (FLpTP) sottolinea la particolarità del sistema della balneazione nel territorio italiano; stigmatizza che i vari Governi succedutisi in questi anni non abbiano fatto valere in sede di Commissione europea le esigenze connesse alla specifica situazione italiana. Ritiene quindi che il Governo dovrebbe assumere l'impegno a intervenire sulla materia al fine di minimizzare l'impatto delle disposizioni richiamate. Per quanto concerne la proposta di parere illustrata, chiede alla presidenza di poterne prendere compiuta visione e non ritiene opportuno procedere alla votazione in questa seduta.

Gabriele CIMADORO (IdV) chiede se, in base ai criteri individuati nell'intesa raggiunta in Conferenza unificata, sia possibile sanzionare efficacemente il fenomeno dell'abusivismo ampiamente diffuso nel settore del commercio ambulante.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, in merito alla richiesta del deputato Raisi di rinviare l'espressione del parere, avverte che i termini sono già scaduti e che bisogna procedere alla deliberazione nella giornata odierna.

Ignazio ABRIGNANI (PdL), nel condividere la proposta di parere formulata dalla relatrice, sottolinea tuttavia che avrebbe preferito la previsione di una deroga alla direttiva 2006/123/CE in relazione alle concessioni balneari. Fa presente che il Ministro per gli affari regionali Piero Gnudi sta predisponendo uno schema di intesa sulla materia che auspica possa fornire favorevoli indicazioni per rassicurare i titolari delle circa 30 mila imprese balneari presenti sulle coste italiane che da oltre quattro anni vivono una situazione di notevole incertezza. Propone di riformulare la proposta di parere trasformando le osservazioni in condizioni.

Alberto TORAZZI (LNP), osservato che il Trattato di Lisbona è fondamentale

ispirato al principio di sussidiarietà, ritiene necessario fornire garanzie ai titolari di concessioni balneari per un arco temporale che superi il 2014.

Ritiene che il Governo dovrebbe intervenire con decisione presso l'Unione europea al fine di ottenere una deroga alle disposizioni sul commercio ambulante che giudica particolarmente penalizzanti per il nostro Paese. Rileva che gli ambulanti extracomunitari e, in particolare, i cinesi, registrano il tasso più elevato di evasione fiscale e che spesso le merci vendute non sono conformi alla normativa europea. Invita, pertanto, la relatrice a prevedere una condizione che impegni in maniera stringente il Governo a chiedere una deroga al recepimento della direttiva 2006/123/CE in materia di commercio ambulante.

Anna Teresa FORMISANO (UdCpTP), ringrazia anzitutto la relatrice per l'accoglimento di alcune sue indicazioni in relazione agli stabilimenti balneari.

Per quanto concerne le riflessioni del collega Torazzi sul commercio ambulante osserva che in ogni categoria esistono onesti e meno onesti, e non ritiene quindi opportuno inserire nel parere tali richiami; sicuramente nella materia del commercio ambulante non si può prescindere dall'intesa raggiunta in sede di Conferenza Unificata lo scorso 5 luglio. Peraltro la relatrice potrebbe prevedere un impegno preciso del Governo in tal senso.

Andrea LULLI (PD) ringrazia la relatrice per l'articolato parere predisposto. Sottolinea che la Conferenza unificata, nella seduta del 5 luglio 2012, ha sancito un'intesa sui criteri da applicare nelle procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su aree pubbliche che rappresenta l'atto finale di un lungo percorso intrapreso all'indomani dell'approvazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi del mercato interno. In questa fase, pertanto, si può chiedere al Governo di mettere in campo ogni azione per attuare tempestivamente l'intesa raggiunta con le regioni, ma non si può introdurre nella

proposta di parere una condizione che preveda la richiesta di una deroga alle disposizioni dell'Unione europea in materia di commercio ambulante. Concorda con la collega Formisano sull'opportunità di sostituire al terzo capoverso delle premesse la parola «auspicando» con la parola «impegnando». Rileva che la proposta di parere potrebbe essere formulata in maniera più stringente trasformando — come già sollecitato dal collega Abrignani — alcune osservazioni in condizioni. Precisa infine che impegni su una diversa attuazione della c.d. direttiva servizi possono essere perseguiti in altre sedi parlamentari con strumenti di indirizzo al Governo, quali risoluzioni e mozioni finalizzate ad impegnarlo a determinate scelte nei confronti dell'Unione europea. Sottolinea che, in questa sede, la Commissione deve esprimere un parere su uno schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive del decreto legislativo n. 59 del 2010.

Elisa MARCHIONI (PD) rileva che non è stato ancora predisposto uno schema di intesa contenenti l'indicazione di criteri per il rilascio delle concessioni demaniali marittime. Sottolinea che da oltre quattro anni circa 30 mila imprese a conduzione familiare operanti nel settore turistico-balneare sono costrette ad una situazione di incertezza che si riflette in maniera negativa sugli investimenti e su tutta la filiera turistico-balneare. Sollecita, pertanto, il Governo ad intervenire in tempi ragionevolmente rapidi e soprattutto ad agire in maniera coordinata con i vari livelli territoriali e con il Parlamento al fine di giungere ad un quadro normativo certo che possa restituire serenità agli operatori del settore.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI osserva che in Commissione si è svolto un approfondito ed articolato dibattito sul provvedimento in esame. Dichiarata di condividere la proposta di parere formulata dal relatore. Sottolinea che il Governo attribuisce grande valore all'intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata lo scorso 5 luglio che rappresenta il più elevato punto di mediazione a seguito di un inteso confronto con le associazioni di categoria rappresentative del commercio ambulante sulle aree pubbliche. Nell'impegnarsi a dare corso immediatamente all'intesa, osserva, tuttavia, che analoga richiesta deve essere rivolta alle regioni e agli enti territoriali da cui dipende in maggior parte l'attuazione dei criteri individuati per la concessione dei posteggi.

Accetta le osservazioni poste nel parere in merito alle concessioni balneari. Fa presente che il ministro Gnudi sta elaborando uno schema di intesa analogo a quello concluso sul commercio ambulante riguardante gli esercizi balneari. Dichiarata, infine, di accogliere le osservazioni contenute alle lettere *b)*, *c)* e *d)* della proposta di parere come indicazioni di lavoro.

Laura FRONER (PD), a seguito delle sollecitazioni emerse nella seduta odierna, riformula la proposta di parere (*vedi allegato 3*).

Alberto TORAZZI (LNP), a nome del proprio gruppo, dichiara voto contrario.

Enzo RAISI (FLpTP), a nome del proprio gruppo, dichiara voto contrario.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore, come riformulata.

La seduta termina alle 16.

ALLEGATO 1

DL 79/2012: Misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini, per assicurare la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di altre strutture dell'Amministrazione dell'interno, nonché in materia di Fondo nazionale per il Servizio civile. Differimento di termine per l'esercizio di delega legislativa. C. 5369 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La X Commissione Attività produttive, commercio e turismo, esaminato il testo del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, recante misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini, per assicurare la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di altre strutture dell'Amministrazione dell'interno, nonché in materia di Fondo nazionale per il Servizio civile. Differimento di termine per l'esercizio di delega legislativa (C.5369 Governo, approvato dal Senato);

esaminato in particolare l'articolo 2-bis che prevede per la somministrazione di bevande alcoliche presso enti collettivi o circoli privati la necessità della comu-

nicaione al questore ed estende l'applicazione degli stessi poteri di controllo degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza previsti per le altre attività per le quali è necessaria la comunicazione al questore;

rilevato che tale disposizione sembra reintrodurre norme recentemente abrogate, con fini di semplificazione, dal decreto-legge n. 5 del 2012;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

sopprima la Commissione di merito l'articolo 2-bis del decreto-legge.

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, di attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno. Atto n. 468.

PROPOSTA DI PARERE

La X Commissione Attività produttive, commercio e turismo,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 marzo 2012, n. 59, di attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno;

premessi che:

il provvedimento è motivato dalla necessità di:

recepire le modifiche apportate all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, consistenti nell'introduzione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al posto della dichiarazione di inizio attività (DIA);

di rettificare alcuni refusi ed errori materiali contenuti nel testo originario del decreto legislativo n. 59 del 2010;

di introdurre ulteriori limitati interventi di semplificazione o parziale liberalizzazione dell'esercizio di alcune attività economiche, sulla base della prima esperienza applicativa;

considerato che nel corso dell'esame del provvedimento, sono stati sollevati dubbi in merito all'applicazione dell'articolo 12 della direttiva che desta perplessità relativamente ad alcune categorie, quali quella dei commercianti ambulanti e dei concessionari di demanio pubblico marittimo;

esprimendo vivo apprezzamento, in relazione alla materia del commercio sulle

aree pubbliche, per l'intesa, già sollecitata dalla nostra Commissione e raggiunta nella Conferenza Unificata del 5 luglio 2012 ai sensi della quale, prevedendo la messa a gara delle concessioni relative ai posteggi per il commercio ambulante, si stabiliscono, in sede di prima applicazione, criteri di concessione dei posteggi su aree pubbliche che tengono conto degli investimenti effettuati e dell'esperienza professionale degli operatori e, al contempo, auspicando che tale intesa sia rapidamente attuata;

apprezzando che, per gli stabilimenti balneari, nell'ambito della specifica delega legislativa a tal fine prevista, il Governo si è impegnato per una soluzione che consideri tutti gli spazi consentiti dalla normativa e dalla stessa direttiva, tenendo conto della valutazione dei profili di salute pubblica, di salute e sicurezza dei lavoratori, di protezione ambientale, di salvaguardia del patrimonio culturale e di altri motivi imperativi di interesse generale in conformità al diritto comunitario,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) per quanto riguarda le imprese balneari, valuti il Governo, nell'ambito dell'attuazione dell'articolo 11 della delega legislativa di cui alla legge comunitaria 2010, le seguenti criticità non espresa-

mente indicate tra i principi e criteri direttivi:

1) la possibilità di trasformare le attività dei concessionari di demanio marittimo in attività di impresa su suolo pubblico;

2) considerare nell'entità degli investimenti di cui alla lettera *a)* del comma 2 del richiamato articolo 11 non solo le infrastrutture realizzate, ma anche il valore dell'avviamento commerciale stimato nella media del fatturato negli ultimi tre anni;

3) prevedere tra i criteri e modalità di affidamento di cui alla lettera *b)* del comma 2 del medesimo articolo 11 condizioni di premialità nel punteggio per l'assegnazione delle concessioni in regime di concorrenza sia per le concessioni collegate con le attività recettive di tipo alberghiero e sia per l'esercizio di attività di impresa prevista dalla comunicazione europea sullo *Small Business Act* (COM(2008) 394 def.) del 25 giugno del 2008, a sostegno della micro e piccola impresa familiare, evitando di mettere a bando le concessioni senza tenere conto delle infrastrutture realizzate attorno alle quali si è costruita l'economia di numerosi tratti di coste italiane;

b) valuti il Governo la necessità di assicurare un coordinamento tra la normativa del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS) e le disposizioni in materia di SCIA e autorizzazione per i pubblici esercizi, al fine di garantire una omogeneità e uniformità normativa che mantenga invariata l'operatività del TULPS;

c) in merito all'uso promiscuo delle grandi superfici di vendita all'ingrosso e al dettaglio, di cui all'articolo 8, comma 2, lettera *c)*, attualmente soggette a normative differenziate soprattutto per quanto riguarda lo standard dei parcheggi, sia chiarita la portata della norma riguardo alla sua applicazione a centri commerciali, in cui si esercita attività all'ingrosso e al dettaglio, ubicati in aree in cui non è possibile modificare il piano urbanistico;

d) valuti il Governo l'opportunità di delineare una disciplina autorizzativa e di esercizio delle attività svolte da soggetti privati che erogano direttamente funzioni e servizi della pubblica amministrazione, assicurando in particolare la terzietà, l'indipendenza e la professionalità dei relativi operatori.

ALLEGATO 3

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive
del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, di attuazione della direttiva
2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno. Atto n. 468.**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La X Commissione Attività produttive, commercio e turismo,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 marzo 2012, n. 59, di attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno;

premessi che:

il provvedimento è motivato dalla necessità di:

recepire le modifiche apportate all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, consistenti nell'introduzione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al posto della dichiarazione di inizio attività (DIA);

di rettificare alcuni refusi ed errori materiali contenuti nel testo originario del decreto legislativo n. 59 del 2010;

di introdurre ulteriori limitati interventi di semplificazione o parziale liberalizzazione dell'esercizio di alcune attività economiche, sulla base della prima esperienza applicativa;

considerato che nel corso dell'esame del provvedimento sono stati sollevati dubbi in merito all'applicazione dell'articolo 12 della direttiva che desta perplessità relativamente ad alcune categorie, quali quella dei commercianti ambulanti e dei concessionari di demanio pubblico marittimo;

esprimendo vivo apprezzamento, in relazione alla materia del commercio sulle

aree pubbliche, per l'intesa, già sollecitata dalla nostra Commissione e raggiunta nella Conferenza Unificata del 5 luglio 2012 ai sensi della quale, prevedendo la messa a gara delle concessioni relative ai posteggi per il commercio ambulante, si stabiliscono, in sede di prima applicazione, criteri di concessione dei posteggi su aree pubbliche che tengono conto degli investimenti effettuati e dell'esperienza professionale degli operatori;

apprezzando che, per gli stabilimenti balneari, nell'ambito della specifica delega legislativa a tal fine prevista, il Governo si è impegnato per una soluzione che consideri tutti gli spazi consentiti dalla normativa e dalla stessa direttiva, tenendo conto della valutazione dei profili di salute pubblica, di salute e sicurezza dei lavoratori, di protezione ambientale, di salvaguardia del patrimonio culturale e di altri motivi imperativi di interesse generale in conformità al diritto comunitario,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

a) il Governo dia tempestivamente attuazione in relazione al commercio sulle aree pubbliche a quanto definito nell'intesa con la Conferenza unificata del 5 luglio 2012;

b) per quanto riguarda le imprese balneari, il Governo, nell'ambito dell'attuazione dell'articolo 11 della delega legislativa di cui alla Legge comunitaria 2010,

dia soluzione alle seguenti criticità non espressamente indicate tra i principi e criteri direttivi:

1) la possibilità di trasformare le attività dei concessionari di demanio marittimo in attività di impresa su suolo pubblico;

2) considerare nell'entità degli investimenti di cui alla lettera *a)* del comma 2 del richiamato articolo 11 non solo le infrastrutture realizzate, ma anche il valore dell'avviamento commerciale stimato nella media del fatturato negli ultimi tre anni;

3) prevedere tra i criteri e le modalità di affidamento di cui alla lettera *b)* del comma 2 del medesimo articolo 11 condizioni di premialità nel punteggio per l'assegnazione delle concessioni in regime di concorrenza sia per le concessioni collegate con le attività recettive di tipo alberghiero e sia per l'esercizio di attività di impresa prevista dalla comunicazione europea sullo *Small Business Act* (COM(2008) 394 def.) del 25 giugno del 2008 a sostegno della micro e piccola impresa familiare, evitando di mettere a bando le concessioni senza tenere conto delle infrastrutture realizzate attorno alle quali si è costruita l'economia di numerosi tratti di coste italiane;

e con le seguenti osservazioni:

a) valuti il Governo la necessità di assicurare un coordinamento tra la normativa del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS) e le disposizioni in materia di SCIA e autorizzazione per i pubblici esercizi, al fine di garantire una omogeneità e uniformità normativa che mantenga invariata l'operatività del TULPS;

b) in merito all'uso promiscuo delle grandi superfici di vendita all'ingrosso e al dettaglio, di cui all'articolo 8, comma 2, lettera *c)*, attualmente soggette a normative differenziate soprattutto per quanto riguarda lo standard dei parcheggi, sia chiarita la portata della norma riguardo alla sua applicazione a centri commerciali, in cui si esercita attività all'ingrosso e al dettaglio, ubicati in aree in cui non è possibile modificare il piano urbanistico;

c) valuti il Governo l'opportunità di delineare una disciplina autorizzativa e di esercizio delle attività svolte da soggetti privati che erogano direttamente funzioni e servizi della pubblica amministrazione, assicurando in particolare la terzietà, l'indipendenza e la professionalità dei relativi operatori.